

# Omesso versamento di quote associative a sindacati non firmatari

Andrea Greco e Mario Soggia - Avvocati

La presente indagine ha ad oggetto l'ipotesi in cui il datore di lavoro ometta di operare le trattenute volontarie sui cedolini paga dei lavoratori aderenti ad un sindacato non firmatario di contratto collettivo (1). V'è da chiedersi se tale comportamento possa costituire condotta antisindacale e se incomba sul datore di lavoro un vero e proprio obbligo giuridico di dare attuazione alle richieste del lavoratore finalizzate ad adempiere ai propri doveri associativi verso il sindacato prescelto (2).

La questione si pone solo nei confronti dei sindacati non firmatari giacché, ove la fattispecie sia regolata dal contratto collettivo, il datore di lavoro deve provvedere al versamento dei contributi in favore delle associazioni sindacali firmatarie del Ccnl cui i suoi dipendenti abbiano aderito (3).

## Legittimazione ad agire delle associazioni sindacali

Per affrontare adeguatamente le questioni sollevate è doveroso risolvere, in ordine logico pregiudiziale, la problematica inerente la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori). Come noto, lo Statuto dei Lavoratori (St. lav.) prevede che, dinanzi ad una condotta del datore di lavoro diretta ad impedire ovvero a limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale, nonché del diritto di sciopero, gli organismi locali delle associazioni sinda-

cali nazionali che vi abbiano interesse, possono richiedere al giudice del lavoro del Tribunale del luogo in cui è stata posta in essere la condotta, un provvedimento che inibisca il comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.

Sul tema si contrappongono due differenti orientamenti, di cui uno, allo stato, più condivisibile.

Il punto critico è costituito dalla prova della «nazionalità», indefettibile requisito per poter attivare lo speciale procedimento sommario.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 21 dicembre 2005, n. 28269) (4) il carattere «nazionale» del sindacato può essere individuato in via autoreferenziale, ossia desunto dalla mera previsione statutaria (5).

Questa prima impostazione, tuttavia, non è stata accolta da una successiva pronuncia della sezione lavoro della Suprema Corte (sent. 24 gennaio 2006, n. 1307) (6) per la quale non è bastevole la qualificazione statutaria, essendo sempre necessario che la rappresentanza nazionale dell'associazione sia effettiva e non si limiti ad un «mero auspicio». In altri termini, il carattere nazionale non può restare racchiuso in un alveo di mera aspirazione programmatica, ma impone una tutela effettiva dei lavoratori aderenti all'associazione a livello nazionale; è necessario che l'azione sindacale degli organismi locali, diffusi ed eventualmente federati, sia collegata ad una politica sindacale nazionale effettiva (7).

## Note:

(1) Nella nozione di sindacati non firmatari si è soliti annoverare i sindacati autonomi (ossia quelli non aderenti alle grandi confederazioni), anche se, in alcuni casi, vi sono rientrati anche importanti sigle confederali (es. Fiom-Cgil che il 15 ottobre 2009 non ha inteso firmare il contratto collettivo dell'industria metalmeccanica).

(2) Il referendum dell'11 giugno 1995, abrogativo dell'art. 26, Statuto lavoratori, comma 2, i cui effetti sono stati regolati dal successivo D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma ha soltanto fatto venir meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, sono liberi di chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Cfr. M.T. Salimbeni, *I contributi sindacali dopo i referendum*, in G. Santoro Passarelli (a cura di), *Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1996, 742.

(3) Ad esempio, il vigente Ccnl per i lavoratori metalmeccanici prevede alla sezione seconda, art. 7, che «L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso ... La delega conterrà l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l'azienda dovrà versare il contributo che sarà commisurato alla percentuale dell'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all'anno ...».

(4) In *Lav. giur.*, 2006, 608.

(5) Cass. S.U. 21 dicembre 2005, n. 28269, *cit.*, secondo cui «L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi fare riferimento alle strutture che detti statuti ritengono maggiormente idonei alla tutela degli interessi locali».

(6) In *Mass. giur. it.*, 2006.

(7) La Cassazione ha accolto il ricorso della Fiat Auto S.p.A., osservando che il giudice del merito ha errato nell'attribuire al sindacato Slai Cobas di Cassino natura di «associazione sindacale nazionale» in base a un rilievo meramente topografico. (segue)

A nulla varrebbe, dunque, creare un coordinamento nazionale di facciata se poi di fatto l'azione sindacale sia limitata ad un ambito strettamente locale (8).

L'orientamento formalistico non può essere condiviso, perché la tesi della c.d. funzione statutaria trova il proprio contraddittorio limite nel momento stesso in cui le Sezioni Unite, nella parte motiva della sentenza (9), pretendono che il soggetto sindacale, autoqualificatosi nazionale, non operi poi in modo difforme da siffatta previsione (10).

Anche la successiva giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, pare essersi assestata sull'esigenza di una prova (anche per via testimoniale) che dimostri il respiro nazionale del sindacato, pena il suo difetto di legittimazione *ex art.* 28, St. lav. (11). È così, ad esempio, che il requisito della nazionalità deve ritenersi ampiamente comprovato dal fatto che, conformemente a quanto previsto dallo statuto associativo (condizione questa, come detto, necessaria ma non sufficiente), il sindacato sia articolato in comitati provinciali presenti su buona parte del territorio della Repubblica (12), coordinati a livello nazionale (13); elemento significativo, inoltre, sarà la promozione in gran parte del predetto territorio di controversie giudiziarie aventi ad oggetto interessi collettivi dei lavoratori che trascendano il contesto locale. Risultando, invece, irrilevante che l'azione sia più efficace in alcuni luoghi rispetto ad altri, giacché il criterio selettivo è costituito dalla reale presenza sul territorio e non dall'intensità dell'azione sindacale (14).

Nell'intento poi di fornire una definizione di «organismi locali delle associazioni sindacali nazionali», la Suprema Corte ha ritenuto che siano costituiti dalle «articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali, cioè, di norma, dai sindacati provinciali di categoria» (15). Occorre che chi agisca sia strutturato

in «organismi locali», ossia diffusi in un'intera località, non essendo bastevole la sua diffusione all'interno di una singola azienda.

Da tale impostazione discende come siano privi di legittimazione ad agire: i singoli lavoratori (16), le Rsa (17) e le Rsu (18), le commissioni interne, i consigli di fabbrica (19) e le confederazioni di categoria (20).

Peraltro, il potere di agire in giudizio di cui si discute deve conciliarsi con il principio della libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.), per cui la legittimazione attiva va attribuita a tutte le associazioni sindacali nazionali interessate, senza che possa essere dirimente la loro confluenza in confederazioni o il dato della loro in-

#### Note:

(continua nota 7)

Il carattere «nazionale» dell'associazione sindacale - ha affermato la sezione lavoro della Corte - è un dato attinente non solo alla mera dimensione territoriale, ma anche all'attività in concreto svolta dalla stessa che deve avere un orizzonte «nazionale» e non già «locale». In proposito il Tribunale di Cassino aveva rilevato che il sindacato presentava «una notevole, anche se non uniforme, diffusione sull'intero territorio nazionale, essendo presente in 35 province e 13 regioni, con una concentrazione particolarmente significativa in alcuni settori produttivi, quale quello metalmeccanico».

(8) Trib. Roma, 2 febbraio 2007, in *Corr. mer.*, 2007, 1131, con nota di V. Petrella. Il tribunale di Roma definisce il concetto di organizzazione sindacale nazionale, secondo il quale «l'associazione sindacale ricorrente deve infatti dimostrare il compimento di iniziative concrete di stimolo e di tutela dell'attività sindacale a livello di contrattazione e delle trattative che la precedono, di programmazione di interventi, nonché di scambio con le controparti contrattuali al medesimo livello, il tutto nella dimensione nazionale».

(9) Cass. S.U., 21 dicembre 2005, n. 28269, cit., secondo cui «... al di là dei variabili moduli organizzativi ... l'associazione nazionale deve svolgere effettivamente un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali».

(10) La critica potrebbe attenuarsi data l'ovvia impossibilità di un giudizio di fatto da parte degli Ermellini, per cui la prova dell'effettivo carattere nazionale dell'associazione sindacale non poteva che esser data nel giudizio di merito.

(11) Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2010, n. 5209, in *Lav. giur.*, 2010, 513 con nota di C.A. Giovanardi, G. Guameri, G. Ludovico, G. Treglia, *Repressione*

della condotta antisindacale e legittimazione attiva del sindacato; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2008, n. 520, in *Lav. giur.*, 2008, 521; possono essere utilizzate anche prove semplici ed induttive, come nel caso in cui gli Elettrocobas, pur avendo dichiarato 21 aderenti in tutta Italia, in un settore che occupa 15.000 lavoratori nel solo compartimento di Roma, non hanno soddisfatto per Pret. Roma, 24 ottobre 1994, in *Lav. giur.*, 1995, 3, 287, il requisito della nazionalità. È stato altrettanto escluso il requisito della nazionalità, cfr. Pretura Vicenza, 12 ottobre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 594, in capo al Sal (Sindacato Autonomista Veneto) per aver assunto quale riferimento territoriale solo la «nazione veneta»; peraltro, l'ambito regionale di tale sindacato è stato ritenuto non superabile nemmeno dall'aver aderito il sindacato alla Confederal (Confederazione Sindacale Autonomisti Lavoratori).

(12) Si sono espresse sull'esigenza del più stringente e diverso criterio di una presenza capillare dell'associazione sindacale su tutto il territorio nazionale Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 1991, n. 7622, in *Notiz. giur. lav.*, 1991, 414; Cass. civ. 25 marzo 1987, n. 2932 in *Mass. giust. civ.*, 1987, 3; Pret. Milano, 6 marzo 1992, in *Orient. giur. lav.*, 1992, 282; Pret. Roma 31 dicembre 1987, in *Dir. prat. lav.*, 1992, 88, 646.

(13) Pret. Genova, 22 dicembre 1997, in *Dir. lav.*, 1998, 327 secondo cui il collegamento tra strutture locali e nazionali non deve essere occasionale (nella fattispecie il requisito della «nazionalità» è stato ritenuto integrato per effetto del collegamento tra la struttura locale di una federazione sindacale (la Fitu) e la confederazione (la Cub) alla quale la prima aderiva per il tramite della sua struttura nazionale. Cfr. anche Pret. Legnano, 3 novembre 1994, in *Dir. lav.*, 1995, 98 che ha riconosciuto il carattere della nazionalità in capo alla Fimu per aver raccolto deleghe in gran parte delle regioni italiane, costituito sedi in molte province, partecipato ad incontri per la stipulazione di accordi nazionali e convocata da organi di autorità pubbliche.

(14) Trib. Milano, 11 marzo 1995, in *Or. giur. lav.*, 1995, 45.

(15) Così Cass. S.U. 17 marzo 1995, n. 3105, in *Cor. giur.*, 1995, 4, 418.

(16) Cfr. G. Giugni, *Diritto Sindacale*, 2011, 121.

(17) Pret. Trento, 28 agosto 1991, in *Not. giur. lav.*, 1991, 707; Pret. Ragusa, 26 maggio 1993, *Not. giur. lav.*, 1993, 328.

(18) Pret. Pisa, 30 marzo 1999, in *Dir. lav.* 1999, 519.

(19) Pret. Genova, 12 ottobre 1988, in *Dir. prat. lav.*, 1988, 3397.

(20) Trib. Roma, 30 settembre 2010, n. 17967 (inedita) secondo cui la confederazione «non solo associa organizzazioni sindacali di varie categorie, ma si caratterizza anche per il fatto di lasciare a quest'ultime la tutela e la rappresentanza dei lavoratori nei confronti delle singole imprese, nonché l'attività concorrenziale nei confronti delle singole contrapposte organizzazioni di categoria. Ed è questa la ragione precipua per cui le confederazioni sono carenti di legittimazione a ricorrere *ex art.* 28 St. lav.».

tercategorialità (21). Così come il requisito della diffusione nazionale può essere integrato anche dalla mancata sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale, giacché è ben possibile che la non adesione discenda da una specifica volontà d'astensione da parte del sindacato (22).

Si tratta, a giudizio di chi scrive, di un criterio indubbiamente più oggettivo e prudente, perché meno esposto al rischio di veder dilatata per genesi unilaterale dell'associazione sindacale, autoqualificatasi rappresentativa a livello nazionale, la portata applicativa dell'art. 28, St. lav. (23).

Questo maggior rigore comporta sicuramente una diminuzione dei soggetti ammessi a ricorrere allo strumento repressivo dell'art. 28, St. lav. Ma ciò varrebbe ad evitare lo sbaramento all'accesso alla tutela speciale per le organizzazioni sindacali di nuova costituzione, purché effettivamente orientate ad una dimensione nazionale.

D'altra parte, i sindacati che non siano rappresentativi a livello nazionale, e che quindi non possano invocare la speciale tutela d'urgenza dell'art. 28, St. lav., così come i singoli lavoratori (24), restano comunque titolari di un'autonoma azione ordinaria a cognizione piena (volta ad accertare l'antisindacalità di un determinato comportamento datoriale) esperibile ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al giudice del lavoro per tutelare i propri interessi lesi (25).

## Datore di lavoro e obbligo di versamento

### Tesi maggioritaria sulla cessione parziale del credito

Premesso questo preliminare *excursus* sulla legittimazione attiva del sindacato ex art. 28, St. lav., si può quindi passare ad analizzare la questione cruciale del nostro contributo, ossia se sul datore di lavoro in-

comba o meno un obbligo giuridico di riversare le trattenute sindacali.

Anche in questo ambito lo scenario è conteso da due differenti ipotesi ricostruttive.

La ritrovata centralità dell'autonomia, privata e collettiva, ha infatti comportato un vivace dibattito sulla qualificazione in termini civilistici del meccanismo con cui il lavoratore conferisce al datore di lavoro l'indicazione del sindacato a favore del quale intende trasferire quota parte della sua (futura) retribuzione mensile, al fine di assolvere i propri obblighi associativi.

Un primo indirizzo interpretativo, fatto inizialmente proprio dalla Cassazione, sezione lavoro, con le pronunce n. 1968 (26) e n. 10616 del 2004 (27), ha ritenuto trattarsi di delegazione di pagamento: un soggetto delegato (il datore di lavoro) adempie l'obbligazione pecuniaria, costituita dal trasferimento della quota sindacale, in favore di un delegatario (il sindacato non firmatario) in forza di un ordine (c.d. *iussum solvendi*) di pagamento impartito dal delegante (il lavoratore).

Ove il rapporto di lavoro (o, meglio, il credito retributivo) costituisce la provvista e il rapporto associativo sindacale (o più esattamente contributivo), che si realizza per il tramite del primo, rappresenta invece la valuta (28).

Nodo cruciale del contendere è il consenso o meno del datore di lavoro all'operazione posta in essere: l'art. 1269, comma 2, cod. civ., infatti, prevede che il terzo delegato non sia tenuto ad accettare l'incarico (29), con la conseguente irrilevanza del diniego datoriale sul piano della condotta antisindacale ex art. 28, St. lav.

Di diverso avviso sono state altre pronunce della sezione lavoro della Cassazione, ci riferiamo alla sent. n. 3917 (30) e alla sent. n. 14032 (31) del 2004, secondo cui il meccanismo in parola deve essere inquadrato nell'istituto della cessione parziale del credito ex art. 1260, cod. civ.

A comporre il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con la più

### Note:

(21) Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2004, n. 3917, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 458.

(22) Trib. Laino, 14 luglio 2008, n. 238 (inedita) che nel ritenere lo Slai Cobas legittimato ad esperire l'azione ex art. 28, St. lav. ha ribadito che «la sottoscrizione di un contratto collettivo presuppone la nazionalità di un sindacato ma non si identifica con essa perché la nazionalità di un sindacato non sempre, né comunque comporta, di necessità, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali». Cfr. da ultimo anche Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2012, n. 2314, in *Lav. giur.*, 2012, 506, con nota di C.A. Giovanardi, G. Guarneri, G. Ludovico, G. Treglia, *Contributi sindacali e condotta antisindacale*, secondo cui non si deve confondere «la legittimazione ai fini dell'art. 28, con i requisiti richiesti dall'art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo: l'art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di Ccnl ...»; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2011, n. 16787, in *Ced. Cassazione*, 2011.

(23) Come è stato scritto, M. Miscione, *Sindacati non-firmatari, legittimazione e quote associative*, in *Dir. prat. lav.*, 2006, n. 537, «Il rischio è che qualunque raggruppamento anche il più piccolo, magari limitato a singole imprese e collegato con organizzazioni di diversi settori ed interessi, riesca solo con uno statuto "autoqualificatorio" a fruire del sostegno derivante dall'utilizzabilità dello strumento rapidissimo e forte dell'art. 28, St. lav.».

(24) Corte Cost., 6 marzo 1974, n. 54, in *Foro It.*, 1974, I, 693.

(25) Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2003, n. 6723, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2003, 623; cfr. anche Cass. S.U., 16 gennaio 1987, n. 309, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1743 per le quali in questi casi assume rilievo condizionante il presupposto dell'interesse ad agire dell'associazione sindacale, secondo la regola comune dettata ex art. 100, cod. proc. civ.. Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte Cost. (sent. 24 marzo 1988, n. 334, in *Foro It.*, 1988, I, 189) nel momento in cui ha dichiarato nuovamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, St. lav., in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., evidenziando che la previsione, ivi contenuta, dei requisiti soggettivi ai fini dell'esperibilità di quel procedimento speciale non priva né limita le altre associazioni sindacali dei mezzi di tutela, sia sostanziali che processuali, di cui già godono in base al codice di rito.

(26) In *Arch. civ.*, 2004, 593.

(27) In *Gius.*, 2004, 3750.

(28) P. Cipressi, *I contributi sindacali*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, 74.

(29) F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, 2006, 627.

(30) In *Riv. crit. dir. lav.*, 2004, 557.

(31) In *Mass. giur. lav.*, 2004, 778.

volte citata sentenza n. 28269 del 2005, che ha affermato il principio per cui i lavoratori possono domandare al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato attraverso lo strumento della cessione del credito che, come noto, non richiede il consenso del debitore ceduto.

La cessione, infatti, si realizza mediante un accordo tra creditore cedente e terzo cessionario. Si è al cospetto di un contratto ad effetti reali (art. 1376, cod. civ.), cui è del tutto estraneo il debitore ceduto, per il quale ciò che conta ai fini dell'opponibilità (oltre all'eventuale accettazione espressa) è l'avvenuta notificazione della cessione: trattasi di un contratto bilaterale e non già trilaterale come lo è per converso la delegazione di pagamento.

Uno degli ostacoli maggiori ad impiegare lo strumento della cessione del credito sarebbe costituito dall'impossibilità di revocare in ogni momento, senza il consenso del sindacato beneficiario, l'atto dispositivo del lavoratore e ciò in contrasto con i principi di libertà sindacale sanciti dall'art. 39, Cost.

Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno superato questa eccezione argomentando che «... la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata ...»: di conseguenza se viene meno il rapporto sottostante (ossia l'adesione del lavoratore al sindacato prescelto) decade anche la funzione del negozio di cessione che resta privo di effetti. Dunque non revoca della cessione, come tale incompatibile *ex art.* 1260, cod. civ., ma sopravvenuta cessazione della sua funzione per inesistenza del negozio di base.

In altri termini, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale ed il pagamento è dovuto dal lavoratore finché aderisce al sindacato, dal quale può recedere *ad nutum* in virtù della tutela della libertà sindacale individuale.

Altra questione atterrebbe al carattere futuro e parziale del credito ceduto. Al riguardo deve rilevarsi, tuttavia, che la mancanza dei requisiti della certezza ed eventualmente della liquidità non inficiano l'efficacia traslativa dell'atto di cessione. In effetti, la giurisprudenza (32) ha precisato che sono opponibili le cessioni di crediti «futuri» e non meramente «eventuali», in quanto maturandi nell'ambito di un rapporto identificato o identificabile. Tanto, in applicazione dei principi generali sull'oggetto del contratto, di cui agli artt. 1346 e 1348, cod. civ., che impongono almeno l'esistenza del rapporto giuridico di base al momento della conclusione del negozio.

D'altra parte il meccanismo della cessione parziale del credito è da preferire giacché l'intendimento del lavoratore non è quello di pagare un suo debito scaduto nei confronti del sindacato a cui aderisce, bensì che tale pagamento avvenga anche nel futuro, in relazione a poste mensili per retribuzione che andranno via via a maturare nel corso del tempo (33).

Amnesso, dunque, l'impiego dell'istituto della cessione parziale del credito (34) con conseguente obbligo datoriale di trattenere e riversare le quote, occorre ora verificare se il diniego del datore di lavoro di riversare quella parte di retribuzione ceduta a titolo di quota associativa, sia o meno configurabile quale condotta antisindacale.

## Rifiuto di versare al sindacato le quote associative: antisindacalità

Primo rilievo mosso dalla tesi avversa alla antisindacabilità della condotta datoriale è che lo strumento della cessione del credito produrrebbe un aggravamento della posizione del datore di lavoro.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 28269 del 2005 hanno

affermato che, anche in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore può subire alcune modifiche (es. luogo dell'adempimento), ove il limite della esigibilità di una modifica eccessivamente onerosa va identificato in concreto servendosi dei parametri di buona fede e correttezza (art. 1175, cod. civ., art. 1375, cod. civ.). Ne discende che l'eccessiva gravosità della prestazione può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non cooperi per modificarne in modo adeguato le modalità, al fine di realizzare un equo contemperamento dei contrapposti interessi. Ai sensi dell'art. 1218, cod. civ., spetta al debitore ceduto, dunque al datore di lavoro, provare la giustificata dell'inadempimento, implicante un onere insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale.

Non può ritenersi provata l'insostenibilità dell'onere in funzione all'elevato numero di dipendenti aziendali. Si dovrà, semmai, operare una valutazione comparativa di proporzionalità tra l'effettiva gravosità dell'onere anzidetto e l'entità dell'organizzazione datoriale, tenendo in debito conto che un'impresa con elevato numero di dipendenti, di regola, si sarà dotata di una struttura amministrativa congrua alla sua dimensione (35).

### Note:

(32) Cfr. da ultimo Cass. civ., sez. lav., 10 settembre 2009, n. 19501, in Mass. giur. it., 2009.

(33) Argomentazione questa tratta anche dalle motivazioni addotte da Cass. civ. 26 luglio 2004, n. 14032, cit.

(34) L'accoglimento della tesi sulla cessione del credito comporta anche l'applicazione dell'art. 1263, comma 1, cod. civ., in base al quale alla cessione consegue il trasferimento automatico al cessionario dei privilegi e delle garanzie che assistevano il credito ceduto, con tutti gli accessori di questo. Dal punto di vista pratico, dunque, le associazioni sindacali potranno richiedere ed ottenere il riconoscimento, in ambito fallimentare, del proprio credito con l'annesso privilegio di cui all'art. 2751 bis, comma 1, n. 1, cod. civ.

(35) Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9049, in Ced Cassazione, 2011, che, in applicazione dell'anzidetto criterio, ha ritenuto insufficiente la motivazione della corte territoriale che aveva giustificato (segue)

Altra questione, caldeggiata soprattutto da Confindustria (36) e da alcune Corti di merito (37), per negare l'adozione dello strumento della cessione del credito (e così l'antisindacalità della condotta datoriale) verte sulla presenza di alcuni divieti legislativi in materia (38).

La legge 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 hanno modificato ed integrato il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) (39). Come noto, l'art. 1 prevedeva, e prevede ancora oggi, la inesecutibilità, l'impignorabilità e l'incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private.

La tesi negativa è sintetizzabile in questo modo: i lavoratori dipendenti non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, in quanto la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli art. 15 e 53 del T.U. su richiamato (40).

Al di fuori di questa eccezione, opererebbe il divieto generale di cedibilità, di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50.

Questa interpretazione, tuttavia, non è stata accolta da una recente coppia di pronunce emesse dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, (sent. 17 febbraio 2012, n. 2314 (41) e sent. 7 marzo 2012, n. 3544) (42), secondo cui «... la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti ...», mentre l'art. 52, T.U., il quale stabilisce che i dipendenti pubblici e privati «possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non su-

periore ad un quinto», pur prevedendo una serie di condizioni e restrizioni, «... non contiene limitazioni del novero dei cessionari»; ed invero siffatte specifiche limitazioni non hanno ad oggetto cessioni del tutto svincolate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative (43).

A nostro avviso il regime di limitazione delle cessioni introdotto con la normativa a cavallo del 2004 e 2005 non pone problemi di sorta, tranne il permanere da parte del lavoratore del limite complessivo di cedibilità del quinto della retribuzione corrente.

È così che in siffatto delineato quadro il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura non solo un inadempimento sul piano negoziale, ma anche condotta antisindacale ex art. 28, St. lav. in quanto recessiva sull'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale.

Questo perché il rifiuto datoriale impedisce ai sindacati non firmatari di contratto collettivo la possibilità di percepire con regolarità la fonte essenziale per il loro sostentamento, ponendoli, di fatto, in una situazione di debolezza (sia nei confronti del datore di lavoro, che nei riguardi delle altre associazioni sindacali concorrenti).

## Brevi osservazioni di sintesi

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato a cui aderiscono, anche se questo non è firmatario di alcun contratto collettivo.

Tale atto deve essere qualificato cessione del credito ed, in conseguenza a tale qualificazione, non necessita, in generale, del consenso del debitore. La Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, si è espressa in maniera inequivocabile: tutte le volte in cui il datore di lavoro rifiuti ingiustificatamente di effettuare il versamento in

favore del sindacato indicato dal suo dipendente, si configura una condotta antisindacale. Il sindacato non firmatario di contratto collettivo ed avente una diffusione a carattere nazionale potrà esperire l'azione prevista dall'art. 28, St. lav.

Tale azione potrà essere promossa da tutti gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, da intendersi secondo la nozione recentemente delineata dalla prassi giurisprudenziale.

Qualora l'associazione non firmataria non possieda i requisiti della «nazionalità» avrà facoltà di esercitare la stessa azione in via ordinaria.

## Note:

(continua nota 35)

cato l'inadempimento delle Poste Italiane S.p.A., ed escluso l'antisindacalità della relativa condotta, in relazione al numero, circa centocinquantamila, dei dipendenti aziendali.

(36) Cfr. circolare 27 aprile 2006 reperibile sul sito [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it).

(37) Trib. Torino, 4 dicembre 2006, in *Lav. giur.*, 2007, 610, con nota di L. Ratti, *Contributi sindacali e limiti alla cessione del credito*. Cfr. anche Trib. Ascoli Piceno, decr. 17 marzo 2006, in *Not. giur. lav.*, 2006, 1.

(38) La questione è sorta per il fatto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 21 dicembre 2005, n. 28269, cit., avevano citato i primi due interventi (il terzo è posteriore alla decisione), precisando che i problemi di interpretazione di tali modifiche non potevano essere affrontati in quella sede perché la nuova disciplina non era applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (precedente al 31 dicembre 2004).

(39) La normativa di riferimento dal 1° gennaio 2005 risponde all'esigenza di limitare la capacità dei dipendenti di enti pubblici che di aziende private di disporre illimitatamente della propria pensione, Tfr o retribuzione per contrarre crediti al consumo.

(40) D'altra parte siffatta tesi sarebbe suffragata dal fatto che l'art. 1260, cod. civ., esclude la possibilità di cedere il credito qualora lo stesso «abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge».

(41) *Lav. giur.*, 2012, 506, con nota di C.A. Giannardi, G. Guarnieri, G. Ludovico, G. Treglia, *Contributi sindacali e condotta antisindacale*.

(42) In *Ced Cassazione*, 2012.

(43) Cfr. nello stesso senso anche Trib. Firenze, decr. 8 giugno 2006 (inedita), secondo cui l'art. 52, T.U., consente comunque agli impiegati pubblici e privati la cessione di quote di stipendio «senza vincolare espressamente tale facoltà alla contrazione di un prestito con apposito ente» assicurativo o creditizio.